



9
hly

Assicurazione elettrica, nei limiti stabiliti dalle leggi 21 novembre 1950, n.° 1030, e 27 giugno 1952, n.° 861, con l'obbligo, da parte dell'esattore bresciano, del non riscosso per riscosso e con tutte le altre condizioni e modalità stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, in analogia alle garanzie che l'Istituto accetta per i mutui ai Comuni.

Il Direttore generale, tenuto conto che il mutuo, come innanzi detto, pur non rientrando tra quelli specificatamente indicati all'art. 13 della legge regolatrice dell'Istituto, presenta garanzie analoghe a quelle volute per i mutui ai Comuni, ed è regolata dalle sopra citate leggi speciali, sottopone l'operazione al Consiglio per le deliberazioni di sua competenza.

Il Comitato permanente, nella seduta ordinaria, ha espresso avviso favorevole inviando al Consiglio, con l'intesa che la Direzione generale provvederà a richiedere l'autorizzazione dei competenti Ministeri.

Il Consiglio approva.

b). Impresa Costruzioni Ing.